

REGOLAMENTO (CE) N. 2126/96 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 2543/95 recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore dell'olio di oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96⁽²⁾, in particolare gli articoli 2 e 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2543/95 della Commissione⁽³⁾ reca modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore dell'olio di oliva; che, alla luce dell'esperienza acquisita nel corso del primo anno di applicazione, risulta opportuno identificare in modo più preciso i prodotti per i quali è obbligatoria la presentazione di un titolo d'esportazione;

considerando che i titoli d'esportazione richiesti sono rilasciati solo allo scadere di un termine che consenta alla Commissione, ove del caso, di adottare misure specifiche sulla base delle informazioni relative alle domande comunicate dagli Stati membri; che, qualora dette informazioni siano incomplete o errate, la Commissione è impossibilitata ad adottare tali misure; che pertanto, al fine di garantire una corretta gestione del regime, è opportuno limitare il rilascio dei titoli ai quantitativi per i quali le domande sono state debitamente comunicate;

considerando che, per poter determinare esattamente l'importo delle restituzioni relative ai titoli d'esportazione rilasciati, è necessario integrare con i dati riguardanti il tasso della restituzione le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare in merito alle domande di titoli ritirate e ai quantitativi non utilizzati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1996.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2543/95 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ogni esportazione di prodotti dei codici NC 1509 e 1510 00 è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione.»

2) All'articolo 3, paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, i titoli sono rilasciati solo per i quantitativi le cui domande sono state comunicate conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a).»

3) All'articolo 5, paragrafo 1, la lettera c) è completata come segue:

«... come pure gli importi delle relative restituzioni.»

4) All'articolo 5, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione, al termine della durata di validità dei titoli, i quantitativi e gli importi delle restituzioni relativi ai titoli d'esportazione non utilizzati.»

5) Nell'allegato, le parti C e D sono sostituite da quelle riportate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 33.